

di tre rappresentanti al massimo per ogni Stato membro, provenienti dai principali ministeri interessati. Il comitato consiglia ed assiste la Commissione ed i suoi membri coordineranno i contatti tra le amministrazioni che partecipano al progetto CADDIA (Cooperation in Data and Documentation on Imports/Exports and Agriculture). Il comitato consultivo può costituire appositi sottocomitati.

#### Articolo 2

Alla luce dei risultati dei lavori preparatori, la Commissione presenta un rapporto al Consiglio ed al

Parlamento nonché proposte in merito all'adozione di un programma di sviluppo a lungo termine da attuare di concerto con le competenti amministrazioni nazionali.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

### **Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti aerei (regole di concorrenza applicabili alle imprese)**

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 10 agosto 1981)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le regole di concorrenza fanno parte delle disposizioni generali del trattato che si applicano anche ai trasporti aerei;

considerando che le modalità di questa applicazione sono del pari contenute nel capitolo riguardante le regole di concorrenza o devono essere stabilite secondo le procedure ivi previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 141, il regolamento n. 17 del Consiglio non è applicabile ai trasporti aerei;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1017/68 istituisce regole di procedura soltanto per i trasporti terrestri;

considerando che la Commissione non dispone attualmente di alcun mezzo per istruire direttamente i casi di presunta infrazione agli articoli 85 e 86 nel settore dei trasporti aerei;

considerando che la Commissione non dispone neppure dei poteri di decisione e di sanzione necessari all'eliminazione effettiva dei casi di infrazione;

considerando che per rimediare a questa situazione si rende opportuna l'adozione di un regolamento di applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti aerei analogo a quello esistente per gli altri modi di trasporto e gli altri settori economici;

considerando che questa regolamentazione deve prevedere le procedure, i poteri di decisione e le sanzioni necessarie per assicurare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e all'articolo 86, nonché le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3;

considerando che occorre, in merito, tener conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1017/68 in vigore per i trasporti terrestri, in cui figurano talune caratteristiche proprie alle attività di trasporto prese nel loro insieme;

considerando in particolare che, dati gli aspetti specifici dei trasporti aerei, è compito precipuo delle imprese assicurarsi che i loro accordi, decisioni o pratiche concertate siano conformi alle regole di concorrenza e che non è pertanto necessario imporre loro l'obbligo di notificarli alla Commissione;

considerando tuttavia che le imprese possono, in taluni casi, desiderare di assicurarsi presso la Commissione della conformità di tali accordi, decisioni o pratiche concertate con le disposizioni in vigore e che occorre, pertanto, prevedere una procedura semplificata a tale effetto;

considerando che il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 90 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti aerei.
2. Le disposizioni del presente regolamento riguardano tuttavia unicamente i trasporti aerei internazionali in partenza o a destinazione di uno i più aeroporti della Comunità.

#### *Articolo 2*

##### **Eccezione legale per gli accordi tecnici**

Il divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate che hanno unicamente per oggetto o per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:

- a) l'adozione e l'applicazione uniforme di norme o di tipi per le aeronavi, il materiale, i rifornimenti e le installazioni fisse;
- b) lo scambio, l'utilizzazione e la manutenzione in comune delle aeronavi, di pezzi di ricambio, di materiale o di installazioni fisse nonché lo scambio o l'utilizzazione in comune del personale;
- c) l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi, complementari, sostitutivi o combinati,

nonché la fissazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per tali trasporti;

- d) il coordinamento degli orari dei trasporti inteso a soddisfare maggiormente gli utenti;
- e) il raggruppamento di spedizioni isolate;
- f) l'adozione o l'applicazione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto purché tali regole non fissino direttamente o indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto;
- g) l'emissione di titoli di trasporto accettati da compagnie aeree differenti e l'organizzazione della compensazione dei ricavi conseguentemente necessaria.

#### *Articolo 3*

##### **Procedure su denuncia o d'ufficio**

La Commissione avvia le procedure al fine di far cessare un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato su denuncia o d'ufficio.

Sono autorizzati a presentare denuncia a tal fine:

- a) gli Stati membri,
- b) le persone fisiche o giuridiche e le associazioni sprovviste di personalità giuridica che sostengono di avervi interesse.

#### *Articolo 4*

##### **Espletamento delle procedure su denuncia o d'ufficio**

1. Se la Commissione constata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione, prima di prendere la decisione di cui al comma precedente, può rivolgere alle imprese ed alle associazioni di imprese interessate raccomandazioni dirette a far cessare l'infrazione.

2. Se la Commissione giunge alla conclusione, fondandosi sugli elementi di cui è a conoscenza, che non vi è motivo di intervenire, a norma dell'arti-

colo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato, o dell'articolo 8 del presente regolamento nei riguardi di un accordo, di una decisione o di una pratica, essa emette una decisione che respinge la denuncia come infondata, se la procedura è stata avviata su denuncia.

3. Se la Commissione giunge alla conclusione, al termine di una procedura avviata su denuncia o d'ufficio, che un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfa alle condizioni previste all'articolo 85, paragrafi 1 e 3, essa emette una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della decisione.

#### Articolo 5

##### Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 — procedura di opposizione

1. Le imprese e associazioni di imprese che intendano avvalersi delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, in favore degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1, ai quali esse partecipano, possono rivolgere una domanda alla Commissione.

2. Se essa giudica la domanda ricevibile, a decorrere dal momento in cui essa è in possesso di tutti gli elementi della pratica e a condizione che nessuna procedura sia stata iniziata in applicazione dell'articolo 3, nei confronti dell'accordo, della decisione o della pratica concordata, la Commissione pubblica senza indugio nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il contenuto essenziale della domanda invitando tutti i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni nel termine di 30 giorni. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

3. Se, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione non comunica alle imprese che le hanno rivolto la domanda che esistono seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, l'accordo, la decisione o la pratica concordata, quali descritti nella domanda, sono considerati esenti dal divieto per il periodo anteriore e per tre anni al massimo a decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Se la Commissione constata, dopo la scadenza del termine di 90 giorni ma prima della scadenza del

termine di tre anni, che non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, essa adotta una decisione che dichiara applicabile il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1. Tale decisione può essere retroattiva quando gli interessati hanno fornito indicazioni inesatte e quando abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.

4. Se nel termine di 90 giorni la Commissione ha inviato alle imprese che hanno presentato una domanda la comunicazione prevista al paragrafo 3, primo comma, essa esamina se le condizioni previste all'articolo 85, paragrafi 1 e 3, sono soddisfatte.

Se la Commissione constata che le condizioni previste all'articolo 85, paragrafi 1 e 3, sono soddisfatte, adotta una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella decisione, è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della domanda.

#### Articolo 6

##### Durata della validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3

1. La decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 o dell'articolo 5, deve indicare per quale periodo essa ha effetto; in linea di massima, tale periodo non è inferiore a sei anni. La decisione può essere sottoposta a condizioni ed oneri.

2. La decisione può essere rinnovata qualora continuano a sussistere le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3.

3. La Commissione può revocare o modificare la sua decisione o vietare agli interessati determinati comportamenti:

- a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione,
- b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla decisione,
- c) se la decisione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,
- d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, che è stata loro concessa con la decisione.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.

*Articolo 7***Competenza**

Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per adottare una decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

Fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura ai fini dell'elaborazione di una decisione sulla questione di cui trattasi o non abbia indirizzato la comunicazione prevista all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, le autorità degli Stati membri restano competenti per decidere se le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 sono state rispettate.

*Articolo 8***Collegamento con le autorità degli Stati membri**

1. La Commissione svolge le procedure previste nel presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedure.

2. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri copia delle denunce e delle domande e dei documenti più importanti che riceve o trasmette nel quadro di tali procedure.

3. Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti, istituito dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, deve essere sentito prima di ogni decisione da prendere in seguito ad una delle procedure di cui all'articolo 3 e prima di ogni decisione emessa in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, secondo comma. Del pari, il comitato consultivo deve essere sentito prima dell'adozione delle disposizioni d'applicazione di cui all'articolo 21.

4. La consultazione viene effettuata e il comitato dà il suo parere secondo le modalità previste ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 16 del regolamento citato al paragrafo 3 del presente articolo.

*Articolo 9***Esame da parte del Consiglio di una questione di principio concernente la politica comune dei trasporti, sollevata in relazione ad un caso specifico**

1. La Commissione emette una decisione per la quale è obbligatoria la consultazione di cui all'arti-

colo 8 solo dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla data in cui il comitato consultivo ha espresso il suo parere.

2. Prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro può chiedere la convocazione del Consiglio per esaminare con la Commissione le questioni di principio concernenti la politica comune dei trasporti che esso ritenga connesse con il caso particolare destinato a formare oggetto della decisione.

Il Consiglio si riunisce entro 30 giorni dalla data in cui lo Stato membro interessato ha presentato la richiesta, per esaminare esclusivamente dette questioni di principio.

La Commissione emette la sua decisione solo dopo la sessione del Consiglio.

3. Il Consiglio può inoltre esaminare in ogni momento, a richiesta di uno Stato membro o della Commissione, i problemi di carattere generale posti dall'attuazione della politica di concorrenza nel settore dei trasporti marittimi.

4. Ogni volta che il Consiglio deve riunirsi per esaminare questioni di principio, in applicazione del paragrafo 2, o problemi di carattere generale, in applicazione del paragrafo 3, la Commissione tiene conto, nell'ambito del presente regolamento, degli orientamenti delineati in sede di Consiglio.

*Articolo 10***Inchieste per settore nei trasporti aerei**

1. Se l'evoluzione dei trasporti, le fluttuazioni, la rigidità dei prezzi di trasporto o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza nel settore dei trasporti aerei è ristretta o falsata all'interno del mercato comune in una zona geografica determinata o in una o più relazioni di traffico o per trasporti di passeggeri o di prodotti appartenenti ad una o più categorie determinate, la Commissione può decidere di procedere ad un'inchiesta generale in tale settore e, nel quadro di tale inchiesta, richiedere alle imprese di trasporto del settore considerato le informazioni e la documentazione necessarie per l'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86.

2. Quando la Commissione procede alle inchieste previste al paragrafo 1, chiede anche alle imprese e ai gruppi di imprese, le cui dimensioni fanno presumere che occupino una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo, di comunicare gli elementi relativi alla struttura

delle imprese e al loro comportamento, necessari per valutare la loro posizione nei confronti delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato.

3. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e degli articoli 9, 11, 12 e 13 sono applicabili.

#### *Articolo 11*

##### **Richiesta d'informazioni**

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso le imprese e le associazioni di imprese.

2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

5. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

#### *Articolo 12*

##### **Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri**

1. Su domanda della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.

2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di quest'ultima o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

#### *Articolo 13*

##### **Poteri di accertamento della Commissione**

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese.

Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:

- a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;
- b) prendere copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;
- c) richiedere spiegazioni orali «in loco»;
- d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.

2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile,

prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.

3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.

5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.

6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, gli Stati membri applicano per analogia le misure prese conformemente all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1017/68.

#### *Articolo 14*

##### **Ammende**

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto, quando intenzionalmente o per negligenza:

- a) forniscono indicazioni inesatte o alterate all'atto della domanda di cui all'articolo 5;
- b) forniscono indicazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 10 o dell'articolo 11, paragrafi 3 o 5, o non forniscono un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5;

- c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 13, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongono agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

- a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 o dell'articolo 86 del trattato, o
- b) non osservino un onere imposto in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1.

Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

3. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 9 sono applicabili.

4. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.

#### *Articolo 15*

##### **Penalità di mora**

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penali di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

- a) a porre fine ad un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, o dell'articolo 86 del trattato di cui essa ha ordinato la cessazione in virtù dell'articolo 4;
- b) a porre fine ad ogni azione vietata in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3;
- c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5,
- d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno soddisfatto all'obbligo, per costringerle all'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.

3. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 9 sono applicabili.

#### *Articolo 16*

##### **Controllo della Corte di giustizia**

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

#### *Articolo 17*

##### **Unità di conto**

Per l'applicazione degli articoli da 14 a 16, l'unità di conto è quella adottata per la formazione del bilancio della Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato.

#### *Articolo 18*

##### **Audizione degli interessati e dei terzi**

1. Prima di ogni decisione prevista dall'articolo 4, dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 3, e dagli articoli 14 e 15, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa.

2. La Commissione o le autorità degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica o associazione sprovvista di personalità giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.

3. Quando la Commissione intende prendere una decisione di applicazione dell'articolo 85, para-

grafo 3, del trattato, pubblica il contenuto essenziale dell'accordo, della decisione o della pratica in causa e invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine che essa fissa e che non può essere inferiore ad un mese. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

#### *Articolo 19*

##### **Segreto professionale**

1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli da 10, 11, 12 e 13 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 18 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

#### *Articolo 20*

##### **Pubblicazione delle decisioni**

1. La Commissione pubblica le decisioni che prende in applicazione dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4 e dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

#### *Articolo 21*

##### **Disposizioni di esecuzione**

La Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzioni relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste all'articolo 3, delle domande previste all'articolo 5, nonché delle audizioni previste all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.

*Articolo 22***Entrata in vigore, intese esistenti**

1. Il presente regolamento entra in vigore il .....
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la disposizione dell'articolo 86 del trattato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
3. Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato si applica a decorrere dal ..... agli accordi, decisioni e alle pratiche concordate che esi-

stavano alla data di entrata in vigore del presente regolamento o che sono stati realizzati tra detta data di entrata in vigore e la data della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. La disposizione di cui al paragrafo 3 non può essere opposta alle imprese e associazioni di imprese che, prima del giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, abbiano denunciato accordi, decisioni o pratiche concordate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposte di regolamento (CEE) del Consiglio**

- I. **che modifica i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, relativi alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco (1981/1982)**
- II. **che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1981/1982)**

*(Presentate dalla Commissione al Consiglio il 12 agosto 1981)*

**I**

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, relativi alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco (1981/1982)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli articoli 16, 17 e 16, e l'allegato B degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea e, rispettivamente, la Tunisia <sup>(1)</sup>, il Marocco <sup>(2)</sup> e l'Algeria <sup>(3)</sup> prevedono,

all'importazione nella Comunità d'olio d'oliva della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune — a condizione che i suddetti paesi riscuotano una tassa all'esportazione — una riduzione forfettaria, pari a 0,60 ECU per 100 chilogrammi, del prelievo applicabile a codesto olio, nonché una riduzione del prelievo stesso corrispondente all'importo della tassa speciale, a concorrenza di 12,09 ECU per 100 chilogrammi ai sensi della diminuzione contemplata dagli articoli succitati e 12,09 ECU per 100 chilogrammi, ai sensi dell'importo aggiuntivo previsto dagli allegati B sopra menzionati;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1508/76 <sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1514/76 <sup>(5)</sup>, e (CEE) n. 1521/

<sup>(1)</sup> GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 195.

<sup>(2)</sup> GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 98.

<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.